



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

4 aprile 2016

Presidenza: Piero FASSINO

Il giorno 4 del mese di aprile duemilasedici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 30 marzo 2016 ed all'integrazione del 1° aprile 2016 recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Lucia CENTILLO - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Cesare PIANASSO - Michele PAOLINO - Andrea TRONZANO.

Sono assenti i Consiglieri: Eugenio BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Barbara Ingrid CERVETTI - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO: Associazione Nazionale del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva controparte contrattuale - UNIATEM. Adesione della Città Metropolitana di Torino e approvazione dello Statuto. (U.PR. Euro 3.500,00)

N. Protocollo: 6936/2016

Il **Sindaco Metropolitano**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Rilevato che:

ai sensi dell'articolo 1 della Legge 07.04.2014, n. 56:

- comma 8 “il Sindaco Metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Metropolitano e la Conferenza Metropolitana, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto”;

- comma 16 “il 1 gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi (...); il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco Metropolitano e la Città Metropolitana opera con il proprio Statuto e i propri Organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove, alla predetta data non sia approvato lo Statuto della Città Metropolitana, si applica lo Statuto della Provincia”. “Le disposizioni dello Statuto della Provincia relative al Presidente della Provincia e alla Giunta Provinciale si applicano al Sindaco Metropolitano” ;
- comma 50 “alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico degli Enti locali”;

Dato atto che lo Statuto della Città Metropolitana di Torino è esecutivo ai sensi di legge a far data dal 1° giugno 2015;

Premesso che:

- con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e della Legge n. 239/04 (che ha modificato l’art. 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione *ex lege* dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall’altro, l’impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- l’art. 46-*bis* del D.L. 01/10/07, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge del 29/11/07, n. 222, successivamente modificato dall’art. 2, comma 175, della Legge 24/12/07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);

Richiamati in argomento:

- il D.M. 19 gennaio 2011, sulla determinazione degli Ambiti Territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il D.M. 18 ottobre 2011, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale del settore della distribuzione del gas;
- il D.M. 21 aprile 2011, “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”, recante norme comuni per il mercato interno del gas;
- il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-*bis* del D.L. 01 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;
- il più recente D.M. 20 maggio 2015, n. 106, “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”, che ha apportato significative modifiche al predetto D.M. n. 226/2011 in tema di gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Considerato che ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, come previsto dall’art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n.

226, è indispensabile, qualora il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'Ambito, che gli Enti locali appartenenti allo stesso Ambito individuino un Comune capofila, o la Provincia, o un'organizzazione già istituita, cui delegare l'espletamento della procedura di gara (funzione di Stazione Appaltante);

Considerato che la Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante la conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", prevede, all'art. 4, comma 3, che per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i., avvenga a maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

Preso atto che in esito alle procedure di consultazione dei Comuni appartenenti agli Ambiti Territoriali Torino 2, Torino 4 e Torino 6, la Provincia di Torino - e successivamente la Città Metropolitana di Torino - è stata individuata come Stazione Appaltante dei rispettivi Ambiti (D.G.P. n. 914-41798 del 29 ottobre 2012, D.G.P. n. 639 - 30939/2014 del 26 settembre 2014 e Decreto del Consigliere Delegato n. 442 - 30275 del 10/11/2015);

Verificato che:

- in considerazione della complessità della materia, i soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in qualità di stazione appaltante, hanno ritenuto proficuo intraprendere un confronto sia tecnico che giuridico-amministrativo sulle attività da svolgere al fine di fare sinergia e condividere, in questo modo, le svariate difficoltà che il processo comporta, sia in relazione al modificarsi continuo della normativa in argomento sia in relazione all'estremo grado di tecnicità intrinseco alla materia;

- tale confronto, dapprima spontaneo, ha coinvolto nel tempo molte stazioni appaltanti del Paese, ed è risultato, in effetti, particolarmente utile per gli enti coinvolti nel processo, non solo al fine di condividere i vari temi da affrontare, ma anche nel relazionarsi con le Autorità che sovrintendono al processo medesimo (Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità dell'Energia Elettrica, del Gas e del Servizio Idrico, ecc.);

- a questa prima fase di attività relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale seguirà la fase di realizzazione del servizio per la durata di dodici anni, in relazione alla quale controparte del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario sarà la stessa stazione appaltante (o altro ente locale concedente appartenente all'Ambito a tal fine individuato), e con riguardo alla quale ancora più delicati e complessi saranno i compiti dell'Ente locale designato al fine dell'attività di vigilanza e controllo sull'esatta esecuzione del servizio;

Ritenuto, pertanto, che in considerazione degli esiti positivi di questa fattiva collaborazione fra i diversi soggetti coinvolti nel procedimento per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, risulta opportuno potenziare e rendere maggiormente "organizzata" tale collaborazione attraverso la costituzione di un'Associazione, senza scopo di lucro, cui potranno aderire tutti gli Enti locali coinvolti, sia al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'azione dei medesimi, sia al fine di riuscire a "contrapporre" al potere contrattuale dei grandi gestori presenti nel mercato del gas naturale un soggetto unitario e organizzato, che, pur nella diversità delle

varie realtà territoriali, operi nell'interesse degli utenti e in modo da garantire qualità ed efficienza del servizio reso dal gestore;

Dato atto, altresì delle intese intercorse tra i soggetti coinvolti, in esito alle quali è stato redatto lo schema di Statuto della costituenda Associazione, denominata "*Associazione del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di Controparte Contrattuale*" (in sigla UNIATEM), composto da n. 28 articoli (Allegato A), e lo schema provvedimento quale parte integrante di Atto costitutivo composto di n. 9 articoli (Allegato B) allegati al presente e sostanziale.

Visto, in particolare, alcuni articoli dello schema di Statuto dell'Associazione che prevedono:

"Art. 2- Scopi, finalità generali e principi associativi

1. L'UNIATEM, quale organismo associativo volontario senza fini di lucro, è espressione della autonoma volontà dei singoli associati per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché per la successiva attività di controparte nel contratto di servizio sottoscritto con il Gestore aggiudicatario, ed è il risultato di un patto associativo sottoscritto nel rispetto dei principi generali e comuni contenuti nel presente Statuto.

2. Costituiscono obiettivi fondamentali e principi ispiratori dell'Associazione quelli di indirizzare e supportare l'azione degli associati secondo criteri di efficacia e di efficienza operativa, anche ai fini del controllo della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e della tutela degli utenti - consumatori.

3. Nel quadro dei predetti principi ispiratori, l'Associazione punta allo sviluppo culturale e tecnico degli Enti interessati su scala nazionale e, a tal fine, si prefigge lo scopo di:

- promuovere azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, e il controllo sulla gestione del servizio medesimo, nonché in relazione alla tutela dei consumatori - utenti;

- promuovere iniziative in materia di proposte legislative e regolamentari di concerto con gli Organismi competenti;

- svolgere funzioni di promozione, assistenza e coordinamento delle attività nel territorio degli associati ai fini della più ampia diffusione e attuazione dei principi fondamentali di riforma contenuti nella normativa di settore;

- collaborare con gli associati per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali coordinandone le attività per quanto attiene a problematiche di interesse generale;

- assumere, in accordo con le Associazioni degli Enti locali, ogni iniziativa volta a favorire la cooperazione tra gli Enti per il controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale nell'interesse generale dei consumatori - utenti;

- promuovere interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale riguardanti il servizio di distribuzione del gas naturale ove intervengano nuove norme nazionali, e/o direttive e regolamenti comunitari;

- sviluppare, d'intesa con gli associati, rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le rappresentanze degli Organismi di controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale degli altri Paesi dell'Unione Europea o di altre realtà nazionali;

- promuovere ogni iniziativa che sia reputata utile per l'estensione, la migliore gestione e qualificazione del servizio di distribuzione del gas naturale, in una logica di salvaguardia della risorsa e di sviluppo sostenibile del territorio.

4. L'Associazione promuove rapporti con gli associati ispirati a criteri di massimo coordinamento, con l'obiettivo di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambi informativi e favorisce quelle forme di coordinamento tra gli Enti d'Ambito, che concorrano alla realizzazione di tale scopo.

5. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, integrativa ed accessoria alla realizzazione degli scopi associativi, a condizione che in ciascun esercizio le stesse siano sempre marginali e non assumano mai la prevalenza rispetto a quelle istituzionali.

Art. 4 - Associati

1. All'Associazione partecipano i singoli Soggetti individuati come Stazione Appaltante per lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e/o come Controparte Contrattuale del servizio assunto a seguito dell'aggiudicazione dagli Enti Locali Concedenti appartenenti ai rispettivi ATEM istituiti sul territorio nazionale che intendono perseguire le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea esprimendo il proprio libero voto e di fruire dei servizi istituzionali dell'Associazione.
3. Alle riunioni ed incontri non potranno essere delegati Consulenti esterni alle amministrazioni in rappresentanza di un associato.
4. Le Regioni, in virtù di quanto disposto dall'art.3 del Decreto Criteri possono esercitare il potere sostitutivo in caso mancata costituzione dell'ATEM per le attività correlate alla Gara del Gas. Allo scopo di favorire il dialogo costruttivo tra gli Enti Locali le Regioni potranno partecipare all'Associazione quali uditori permanenti a semplice richiesta al Presidente. Non essendo soci non sarà dovuta la quota associativa.

Art. 6 - Impegni degli associati

1. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e in particolare l'assunzione dei seguenti impegni:
 - l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organismi associativi nei limiti delle loro attribuzioni relativamente allo svolgimento dell'attività associativa;
 - la comunicazione e l'interscambio delle informazioni, dei dati statistici e delle notizie che l'Associazione ritenga utili ai fini del conseguimento delle finalità costitutive;
 - la corresponsione dei contributi associativi di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Contributi associativi

1. Il contributo associativo annuo è obbligatorio e deve essere versato dagli associati in due tranches. La prima entro il 30 marzo dell'esercizio cui si riferisce in base all'approvazione del bilancio preventivo e la seconda, nell'entità risultante dalla deliberazione assembleare che approva il conto consuntivo, entro il 30 giugno, a saldo. Tale contributo è dovuto per intero anche se la qualità di associato venga acquisita in corso d'anno.
2. L'Associazione si avvarrà della valorizzazione di eventuali risorse messe a disposizione dall'Associato per la realizzazione degli scopi e delle attività dell'Associazione, o, altresì, attraverso la condivisione di esperienze, strumenti e risultati derivanti dal proprio ruolo di Stazione appaltante, a condizione che ciò sia precisato nel progetto di bilancio preventivo senza che ciò comporti aumento delle quote associative per i restanti associati.
3. Oltre al contributo annuo, gli associati sono tenuti a corrispondere, all'atto di adesione all'associazione, una quota di associativa "una tantum", pari a 1,000 Euro, finalizzata a costituire un fondo di dotazione iniziale, da versare al momento dell'adesione. .
4. I contributi versati sono irripetibili e la posizione associativa degli associati non è cedibile ad alcun titolo.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
2. Le cariche sono rivestite in forma gratuita.

3. In caso di decadenza dall'incarico presso l'Ente associato di appartenenza, i titolari di cariche nell'Associazione conservano la stessa fino alla loro surrogazione e comunque non oltre la prima seduta dell'organo competente a provvedere alla surrogazione medesima.

Art. 11 - Assemblea

1. All'Assemblea partecipano il RUP o il Referente della Controparte Contrattuale o loro delegati in rappresentanza di ciascun associato.
2. Le spese per garantire la partecipazione dei membri rappresentanti o loro delegati ai lavori dell'Assemblea sono a carico degli Enti di appartenenza.

Art. 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto:
dal Presidente dell'Associazione e da un numero pari di consiglieri, compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10, eletti in seno all'Assemblea avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse realtà territoriali nazionali degli associati.
2. I membri del consiglio direttivo restano in carica 3 anni e possono essere rieletti e scadono con l'approvazione del bilancio dell'esercizio del terzo anno consecutivo.

Art. 23 - Patrimonio

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti degli associati al momento della adesione.
2. Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito da qualsiasi utilità, ivi compreso, a titolo esemplificativo, il denaro, i beni mobili o immobili, i crediti o altri diritti, che dovessero successivamente essere acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compreso, per esemplificare, l'incasso di contributi o sovvenzioni, donazioni, lasciti ed in genere atti di liberalità ovvero da avanzi netti di gestione.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi.
5. Tutte le attività svolte dall'associazione costituiscono know-how e patrimonio culturale dell'associazione stessa a disposizione degli associati per le finalità proprie degli stessi.
6. Ogni documento che viene fornito dall'Associazione non potrà essere diffuso a terzi in alcun modo e non potrà in alcun modo essere sfruttato commercialmente”.

Ritenuto di condividere le finalità e gli obiettivi della “Associazione del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di Controparte Contrattuale”, quale soggetto in tal modo organizzato e maggiormente “attrezzato” a rispondere alle complesse esigenze legate al procedimento di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché allo svolgimento della funzione di controparte del contratto di servizio sottoscritto con il gestore aggiudicatario;

Considerato che la scelta della forma associativa e lo schema di Statuto sono coerenti con la legislazione vigente;

Atteso per quanto sopra descritto, e allo scopo di supportare lo sviluppo delle attività dell'Associazione nonché di garantirne il sostegno finanziario, la Città Metropolitana di Torino ritiene di aderire alla costituenda Associazione UNIATEM con il seguente contributo ai sensi dell'art. 7 dello Statuto: *una tantum* pari a 1.000,00 Euro e quota primo anno Euro 2.432,00. Tali somme saranno afferenti le attività circa il servizio di distribuzione del Gas Naturale e dunque le

somme saranno impegnate sull'*una tantum* in fase di gara e sulla remunerazione alla Controparte Contrattuale in fase di Gestione del Servizio (12 anni);

Dato atto, infine, che:

- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 510-39944 del 2/12/2015 sono state approvate modificazioni al P.E.G. 2015-2017 conseguenti alla IV Variazione di Bilancio per gli esercizi 2015-2017 e con provvedimento n. **270 - 36012 del 23/12/2015** la somma di €3.500,00, destinata all'adesione alla costituenda Associazione degli enti locali (UNIATEM), è stata imputata sulla Missione/Programma 09/02 Titolo 1 - Spese correnti (ex intervento 1070703 ex DPR 194/1996) RP 2015 Macroaggregato 03 cap. 16616/2015 - Codice piano dei Conti integrato V livello U. 103.02.99.000 RP 2015 (con rif. al mov. **cont. n. 1469967**);

- il movimento originale è stato oggetto di riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e l'operazione suddetta è stata reimputata sulla Missione/Programma 09/02 Titolo 1 - Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2016 (ex intervento 1070703 ex DPR 194/1996) cap. 16616/2016 Macroaggregato 03 - Codice piano dei Conti integrato V livello U.103.02.99.000 delle dotazioni provvisorie 2016 (con rif. al mov. **cont. n 1527848**);

- in pendenza dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 l'Ente gestisce i primi mesi del 2016 in regime di "**esercizio provvisorio**" di cui all'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; con Decreto del Consigliere Delegato n. 64-4356/2016 del 25/02/2016 sono state approvate le dotazioni provvisorie quali risultanti dal ribaltamento degli stanziamenti al 30/11/2015;

- occorre pertanto ridurre l'**op. cont. n. 1527848** da **€ 3.500,00** a **€ 0** ed effettuare una prenotazione di impegno per l'anno 2016 per la medesima somma di €3.500,00 necessaria per l'adesione all'Associazione in parola, rinviando l'impegno alla successiva Determinazione del Dirigente competente;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitan, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014;

- gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché, alla regolarità contabile del dirigente Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto infine l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della deliberazione, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri

DELIBERA

- 1) di esprimere la volontà di aderire, per le motivazioni illustrate in premessa, alla costituenda *“Associazione del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di Controparte Contrattuale”* (in sigla UNIATEM);
- 2) di approvare lo schema di Statuto composto da n. 28 articoli, allegato alla presente deliberazione, allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera “A”, e lo schema di Atto costitutivo composto di n. 9 articoli, allegato sotto la lettera “B”, per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di rinviare la costituzione dell'Associazione di cui al punto n. 1) ad avvenuta adesione all'Associazione e approvazione dello Statuto da parte degli Enti locali del Paese aventi funzione di stazione appaltante ad oggi partecipanti alle iniziative del Tavolo tecnico spontaneamente formatosi come in premessa illustrato, di cui all'elenco allegato (All. “C”), autorizzando la successiva adesione di ulteriori stazioni appaltanti (o, successivamente, controparti del contratto di servizio) interessate all'attività oggetto dell'Associazione medesima;
- 4) di prevedere, quale contributo associativo la somma di 1.000 Euro per la costituzione del fondo di cui all'Art. 7 ed Euro 2.432 quale quota associativa per il primo anno come risulta dal business plan per il primo anno, altresì allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) di confermare sulle scritture contabili dell'esercizio 2015, ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. (Iniziativa n. 1105/2015) la spesa complessiva di **€3.500,00**;
- 6) di ridurre l'**op. cont. n. 1527848** da **€ €3.500,00** a **€0** cap uscita 16616/2016;
- 7) di prenotare la somma sulla Missione/Programma 09/02 Titolo 1 - Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2016 (ex intervento 1070703 ex DPR 194/1996) cap. 16616/2016 Macroaggregato 03 - Codice piano dei Conti integrato V livello U.103.02.99.000 delle dotazioni provvisorie 2016 (T.F.: TV);
- 8) di rinviare al Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche tutti gli atti ed adempimenti necessari per dare concreta attuazione alla presente Deliberazione, autorizzando il medesimo alla sottoscrizione, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della costituenda Associazione, autorizzandolo altresì ad apportarvi quelle modifiche che, senza influire sulla sostanza o sul contenuto dello stesso, si rendessero necessarie, indispensabili od opportune;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

* * * * *

(Segue l'illustrazione della Consigliera delegata Amprino per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~

Il **Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Associazione Nazionale del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva controparte contrattuale - UNIATEM. Adesione della Città Metropolitana di Torino e approvazione dello Statuto. (U.PR. Euro 3.500,00)

N. Protocollo: 6936/2016

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti	=	12
Astenuti	=	2 (De Vita - Tronzano)
Votanti	=	10

Favorevoli 10

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Centillo - Fassino - Genisio - Martano - Montà - Paolino)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitano
F.to P. Fassino

/ar

STATUTO
dell'Associazione Nazionale del
Coordinamento degli Ambiti Territoriali
Minimi per lo svolgimento delle gare
per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale e
successiva attività di Controparte
Contrattuale

-

UNIATEM

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1- Costituzione, denominazione e sede

Art. 2- *Scopi, finalità generali e principi associativi*

Art. 3 – *Realizzazione di attività istituzionali*

Titolo II Associati

Art. 4 - *Associati*

Art. 5 - *Adesione*

Art. 6 - *Impegni degli associati*

Art. 7 - *Contributi associativi*

Art. 8 - *Sanzioni*

Art. 9 - *Cessazione dall'adesione*

Titolo III Organi dell'Associazione

Art. 10 - *Organi dell'Associazione*

Art. 11 - *Assemblea*

Art. 12 - *Convocazione dell'Assemblea*

Art. 13 - *Validità dell'Assemblea e votazioni*

Art. 14 - *Svolgimento dell'Assemblea*

Art. 15 - *Attribuzioni dell'Assemblea*

Art. 16 - *Consiglio direttivo*

Art. 17 - *Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo*

Art. 18 - *Attribuzioni del Consiglio direttivo*

Art. 19 - *Presidente e Vice Presidente*

Art. 20 - *Revisore dei conti*

Art. 21 – *Commissioni Tecniche Consultive*

Art. 22 - *Coordinamento Operativo*

Titolo IV Patrimonio, gestione economica e finanziaria

Art. 23 - *Patrimonio*

Art. 24 - *Gestione economica e finanziaria*

Titolo V Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 - *Modificazioni statutarie*

Art. 26 - *Scioglimento dell'Associazione*

Art. 27 – *Controversie*

Art. 28- *Norma di rinvio*

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1- Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, a tempo indeterminato, l'“Associazione del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di Controparte Contrattuale”, istituiti ai sensi dell'art. 46-*bis* del D.L. del 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito in L. 29 novembre 2007, n. 222), e del D.M. di attuazione del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche normative.
2. L'Associazione è denominata in sigla UNIATEM.
3. La sede legale dell'Associazione è ubicata in Bologna P.zza Liber Paradisus 11 .
4. La sede operativa può essere ubicata presso la sede di un associato che esprime il Presidente e ivi operano e si riuniscono di norma gli Organi dell'Associazione.

Art. 2- Scopi, finalità generali e principi associativi

1. L'UNIATEM, quale organismo associativo volontario senza fini di lucro, è espressione della autonoma volontà dei singoli associati per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché per la successiva attività di controparte nel contratto di servizio sottoscritto con il Gestore aggiudicatario, ed è il risultato di un patto associativo sottoscritto nel rispetto dei principi generali e comuni contenuti nel presente Statuto.
2. Costituiscono obiettivi fondamentali e principi ispiratori dell'Associazione quelli di indirizzare e supportare l'azione degli associati secondo criteri di efficacia e di efficienza operativa, anche ai fini del controllo della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e della tutela degli utenti - consumatori.
3. Nel quadro dei predetti principi ispiratori, l'Associazione punta allo sviluppo culturale e tecnico degli Enti interessati su scala nazionale e, a tal fine, si prefigge lo scopo di:
 - promuovere azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, e il controllo sulla gestione del servizio medesimo, nonché in relazione alla tutela dei consumatori – utenti;
 - promuovere iniziative in materia di proposte legislative e regolamentari di concerto con gli Organismi competenti;
 - svolgere funzioni di promozione, assistenza e coordinamento delle attività nel territorio degli associati ai fini della più ampia diffusione e attuazione dei principi fondamentali di riforma contenuti nella normativa di settore;
 - collaborare con gli associati per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali coordinandone le attività per quanto attiene a problematiche di interesse generale;
 - assumere, in accordo con le Associazioni degli Enti locali, ogni iniziativa volta a favorire la cooperazione tra gli Enti per il controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale nell'interesse generale dei consumatori – utenti;
 - promuovere interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale riguardanti il servizio di distribuzione del gas naturale ove intervengano nuove norme nazionali, e/o direttive e regolamenti comunitari;
 - sviluppare, d'intesa con gli associati, rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le rappresentanze degli Organismi di controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale degli altri Paesi dell'Unione Europea o di altre realtà nazionali;

- promuovere ogni iniziativa che sia reputata utile per l'estensione, la migliore gestione e qualificazione del servizio di distribuzione del gas naturale, in una logica di salvaguardia della risorsa e di sviluppo sostenibile del territorio.

4. L'Associazione promuove rapporti con gli associati ispirati a criteri di massimo coordinamento, con l'obiettivo di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambi informativi e favorisce quelle forme di coordinamento tra gli Enti d'Ambito, che concorrano alla realizzazione di tale scopo.

5. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, integrativa ed accessoria alla realizzazione degli scopi associativi, a condizione che in ciascun esercizio le stesse siano sempre marginali e non assumano mai la prevalenza rispetto a quelle istituzionali.

Art. 3 – Realizzazione di attività istituzionali

1. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune delle attività istituzionali che l'Associazione potrà realizzare in attuazione degli scopi e finalità generali individuati nel precedente art. 2.

2. Con riguardo allo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'Associazione potrà coordinare l'azione delle Stazioni appaltanti attraverso differenti modalità quali, ad esempio, l'individuazione della più corretta interpretazione delle norme di riferimento, anche interfacciandosi con i vari soggetti preposti alla salvaguardia del settore (Ministero competente, AEEGSI, ecc.), nonché attraverso la predisposizione di materiali utili ai fini della elaborazione della documentazione di gara, anche con riguardo alle diverse fasi che caratterizzano la procedura (richiesta degli obblighi informativi ai Gestori uscenti – eventuale predisposizione dello schema per il sollecito dell'invio; predisposizione delle Linee Guida programmatiche per l'estensione della rete di distribuzione – eventuale approfondimento in relazione ai principi ispiratori previsti dalla normativa; personalizzazione del contratto di servizio – eventuale predisposizione di apposito “Addendum” allo stesso, ecc.).

3. Con riguardo, poi, al ruolo di controparte del contratto di servizio in capo alle Stazioni appaltanti, l'Associazione potrà supportare l'azione delle Controparti Contrattuali nell'ambito della formazione del c.d. “Comitato di Monitoraggio” previsto dalla normativa di settore in relazione al controllo dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali previsti in capo al nuovo Gestore a seguito dell'aggiudicazione, individuando, ad esempio, appositi meccanismi di verifica della qualità del servizio svolto a partire da quanto previsto nel contratto medesimo, anche in funzione di tutela dei consumatori – utenti.

In particolare le Controparti Contrattuali verranno supportate per quanto attiene le attività previste in capo alle stesse dall'Allegato A della Deliberazione AEEGSI 571 2014, dal DM 226 2011 e dalle Deliberazioni e Determinazioni AEEGSI connesse al servizio di distribuzione del Gas Naturale ed in particolare:

- le attività di monitoraggio e verifica;
- le attività di sviluppo delle procedure per i rapporti con il nuovo Gestore e gli Enti Locali Concedenti;
- le attività di supporto agli Enti Locali Concedenti per quanto attiene le loro proprie funzioni relativamente al servizio di distribuzione gas naturale durante la gestione del servizio;
- le attività di supporto nella predisposizione di sistemi di gestione informatica integrati alle Controparti Contrattuali per consentire ai Comuni l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Titolo II Associati

Art. 4 - Associati

1. All'Associazione partecipano i singoli Soggetti individuati come Stazione Appaltante per lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e/o come Controparte Contrattuale del servizio assunto a seguito dell'aggiudicazione dagli Enti Locali Concedenti appartenenti ai rispettivi ATEM istituiti sul territorio nazionale che intendono perseguire le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea esprimendo il proprio libero voto e di fruire dei servizi istituzionali dell'Associazione.
3. Alle riunioni ed incontri non potranno essere delegati Consulenti esterni alle amministrazioni in rappresentanza di un associato.
4. Le Regioni, in virtù di quanto disposto dall'art.3 del Decreto Criteri possono esercitare il potere sostitutivo in caso mancata costituzione dell'ATEM per le attività correlate alla Gara del Gas. Allo scopo di favorire il dialogo costruttivo tra gli Enti Locali le Regioni potranno partecipare all'Associazione quali uditori permanenti a semplice richiesta al Presidente. Non essendo soci non sarà dovuta la quota associativa.

Art. 5 - Adesione

1. Le adesioni degli associati, successive alla costituzione dell'Associazione, sono deliberate dal Consiglio direttivo di cui all'Art. 16 seguente e da questo comunicate all'Assemblea dell'Associazione, che ne prende atto.

Art. 6 - Impegni degli associati

1. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e in particolare l'assunzione dei seguenti impegni:
 - l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organismi associativi nei limiti delle loro attribuzioni relativamente allo svolgimento dell'attività associativa;
 - la comunicazione e l'interscambio delle informazioni, dei dati statistici e delle notizie che l'Associazione ritenga utili ai fini del conseguimento delle finalità costitutive;
 - la corresponsione dei contributi associativi di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Contributi associativi

1. Il contributo associativo annuo è obbligatorio e deve essere versato dagli associati in due tranches. La prima entro il 30 marzo dell'esercizio cui si riferisce in base all'approvazione del bilancio preventivo e la seconda, nell'entità risultante dalla deliberazione assembleare che approva il conto consuntivo, entro il 30 giugno, a saldo. Tale contributo è dovuto per intero anche se la qualità di associato venga acquisita in corso d'anno.
2. L'Associazione si avvarrà della valorizzazione di eventuali risorse messe a disposizione dall'Associato per la realizzazione degli scopi e delle attività dell'Associazione, o, altresì, attraverso la condivisione di esperienze, strumenti e risultati derivanti dal proprio ruolo di Stazione appaltante, a condizione che ciò sia precisato nel progetto di bilancio preventivo senza che ciò comporti aumento delle quote associative per i restanti associati.
3. Oltre al contributo annuo, gli associati sono tenuti a corrispondere, all'atto di adesione all'associazione, una quota di associativa "*una tantum*", pari a 1,000 Euro, finalizzata a costituire un fondo di dotazione iniziale, da versare al momento dell'adesione. .

4. I contributi versati sono irripetibili e la posizione associativa degli associati non è cedibile ad alcun titolo.

Art. 8 - Sanzioni

1. L'inadempienza agli impegni di cui all'art. 6 o la mancata corresponsione del contributo associativo di cui all'art. 7 può comportare, da parte del Consiglio Direttivo:

- la sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- la sospensione del diritto a fruire dei servizi istituzionali dell'Associazione.

Art. 9 - Cessazione dall'adesione

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'Assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo la cessazione dell'iscrizione all'Associazione per:

- recesso, anche nel caso in cui l'associato dissenta dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea. In tale caso, il recesso deve essere comunicato entro e non oltre l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo da cui si intende recedere ed ha effetto dal 1 gennaio successivo ;
- esclusione, per reiterata inosservanza degli impegni statutari o per gravi motivi che rendano incompatibile l'appartenenza all'Associazione.
- il recesso degli associati è libero. La dichiarazione del singolo Ente locale che intende recedere deve essere comunicata per iscritto al Presidente.

Titolo III

Organi dell'Associazione

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

2. Le cariche sono rivestite in forma gratuita.

3. In caso di decadenza dall'incarico presso l'Ente associato di appartenenza, i titolari di cariche nell'Associazione conservano la stessa fino alla loro surrogazione e comunque non oltre la prima seduta dell'organo competente a provvedere alla surrogazione medesima.

Art. 11 - Assemblea

1. All'Assemblea partecipano il RUP o il Referente della Controparte Contrattuale o loro delegati in rappresentanza di ciascun associato.

2. Le spese per garantire la partecipazione dei membri rappresentanti o loro delegati ai lavori dell'Assemblea sono a carico degli Enti di appartenenza.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno dieci giorni prima con avviso spedito tramite pec; nell'avviso dovranno essere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

2. In caso d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo pec almeno cinque giorni prima.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, presso la sede legale dell'Associazione o presso qualsivoglia altra sede sia ritenuta utile dalla Presidenza, di norma nei mesi di novembre e marzo, per l'approvazione del bilancio e del programma previsionale annuale e per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere inoltre convocata su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo degli associati.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e votazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri

2. in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti.

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti i $\frac{3}{4}$ degli associati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con l'unica eccezione delle deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, che devono essere prese con il voto favorevole di almeno i $\frac{2}{3}$ degli associati, e quelle concernenti lo scioglimento dell'associazione, le quali devono essere prese con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

5. Ogni associato rappresentato in assemblea ha diritto ad un voto.

6. In ogni caso, ai fini del raggiungimento dei *quorum* deliberativi, non si computano i voti degli astenuti.

7. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.

8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal più anziano dei suoi componenti.
2. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina al proprio interno tre scrutatori per il controllo della regolarità delle votazioni.
3. Il Presidente nomina il segretario verbalizzante anche esterno..
4. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, può essere approvato nella successiva seduta utile dell'Organo o nella stessa seduta.

Art. 15 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione; essa approva i programmi e gli orientamenti fondamentali per l'attuazione delle finalità statutarie nei vari settori di attività individuati dal Consiglio direttivo.
2. In particolare competono all'Assemblea i seguenti compiti:
 - la nomina del Presidente;
 - la nomina del Consiglio Direttivo;
 - la nomina del Revisore dei Conti ;
 - l'approvazione del programma e del bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno precedente e del bilancio consuntivo di esercizio entro il 30 marzo dell'anno successivo;
 - la determinazione dei contributi associativi;
 - l'approvazione di eventuali Regolamenti;
 - la presa d'atto dell'adesione di nuovi associati;
 - le deliberazioni di cui al precedente art. 9.
3. L'Assemblea straordinaria è competente per le deliberazioni concernenti:
 - le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali a finalità di utilità generale;
 - ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione.
4. Per quanto non previsto dal presente statuto, il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi da parte della stessa Assemblea non oltre la terza riunione successiva alla costituzione dell'Associazione.

Art. 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto:
dal Presidente dell'Associazione e da un numero pari di consiglieri, compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10, eletti in seno all'Assemblea avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse realtà territoriali nazionali degli associati.
2. I membri del consiglio direttivo restano in carica 3 anni e possono essere rieletti e scadono con l'approvazione del bilancio dell'esercizio del terzo anno consecutivo.

Art. 17 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente in base alle necessità e, in via straordinaria, di almeno 1/3 dei suoi componenti. Gli ordini del giorno sono inviati tramite e-mail, spediti con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta via e-mail con preavviso di cinque giorni.
2. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri .
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario dell'Ufficio di Segreteria. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, può essere approvato nella stessa seduta nella successiva seduta utile dell'Organo.

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di gestire l'attività ordinaria e straordinaria dell'associazione, nel rispetto del presente statuto e delle indicazioni dell'Assemblea.

2. In particolare il Consiglio Direttivo:

- predisporre il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie e regolamentari o eventuali altri atti utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- definisce, in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, le linee programmatiche dell'attività associativa e ne cura la sollecita attuazione;
- cura l'attività degli associati al fine di garantire un armonico indirizzo all'azione e all'attività dei singoli Enti;
- promuove attività di studio, di formazione e informazione sui diversi aspetti in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale sotto il profilo economico, tecnico, giuridico, finanziario, gestionale, professionale;
- dispone su quanto altro sia ritenuto utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea.

Art. 19 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente assume a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e nei giudizi.

2. In particolare il Presidente:

- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni assunte dagli organi associativi;
- prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. Il Vice Presidente sostituisce e/o coadiuva il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Esso è scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente resta in carica 3 anni e può essere rieletto e scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio del terzo anno consecutivo.

Art. 20 - Revisore dei conti

1. L'Assemblea affida i compiti di revisione contabile ad un soggetto avente i requisiti di legge.

2. Il Revisore dei conti ha il compito di vigilare sull'andamento della gestione economicofinanziaria, verificando periodicamente la contabilità dell'Associazione, e presentando all'Assemblea la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

3. Il Revisore assiste alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, e, su invito del Presidente, anche alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si tratti di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 21 – Commissioni Tecniche Consultive

1. L'Assemblea ha la facoltà di istituire, per l'esame di specifiche problematiche, Commissioni tematiche di natura tecnico -consultiva composte da una rappresentanza dei RUP o dei Referenti delle Controparti Contrattuali degli associati, anche allo scopo di svolgere un ruolo di effettivo collegamento tra le attività dell'associazione e quelle degli associati, garantendo la massima utilizzazione delle esperienze e delle competenze maturate .

2. Il funzionamento di tali Commissioni è regolato da apposito regolamento.
3. Ogni Commissione nomina, tra i suoi componenti, un Supervisore Tecnico, che assume il ruolo di coordinamento dell'attività e la funzione di referente agli Organi associativi.
4. Dette Commissioni esprimono proprio parere motivato sui diversi aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi individuati dall'Assemblea e li trasmettono al Consiglio Direttivo per l'assunzione delle conseguenti iniziative.

Art. 22 - Coordinamento Operativo

1. La Presidenza, il Consiglio e le diverse Commissioni tecniche consultive possono avvalersi di un Coordinamento Operativo, costituito da dipendenti messi a disposizione dagli associati disponibili, per il coordinamento e lo sviluppo degli atti e adempimenti generali assunti dagli Organi dell'Associazione nonché per la verbalizzazione degli atti e delle sedute degli Organi medesimi.
2. Il Coordinamento Operativo avrà i seguenti compiti principali:
 - supporta il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni;
 - supporta le commissioni Tecniche consultive nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre avrà i seguenti compiti:

Assicura il coordinamento organizzativo delle funzioni del Presidente;

- coadiuva il Presidente ed i referenti delle Commissioni tecniche Consultive nella gestione dei rapporti con gli organi istituzionali (MISE, AEEGSI, ANCI, UPI, UTILITALIA, ASSOGAS, ecc.);
- coordina, in sinergia con i referenti degli associati, l'attività informativa della Presidenza nei confronti degli stessi organi istituzionali;
- supporta il Presidente nella verifica di coerenza dei programmi di attività presentati all'Assemblea in rapporto alle strategie ed agli obiettivi assunti;
- garantisce mediante il personale afferente, il supporto organizzativo e le funzioni di segreteria agli organismi o commissioni di carattere tecnico ed amministrativo;
- supporta la Presidenza nella gestione delle competenze amministrative specifiche curando la predisposizione dei relativi atti o l'istruzione delle pratiche;
- coordina l'acquisizione e la trasmissione degli elementi informativi di adempimento a richieste degli associati, nonché la compilazione di eventuali istruttorie che coinvolgono Enti esterni.
- Sviluppa e coordina le attività di divulgazione delle informazioni tra gli associati e cura l'istruttoria per la partecipazione ad eventi pubblici di categoria cui l'Associazione sceglie di aderire (Es. la Fiera Nazionale del Gas CH₄, convegni sul tema del Gas, ecc.)
- Mantiene aggiornato il sito internet dell'Associazione ed coordina e sviluppa la piattaforma intranet per il collegamento e la diffusione veloce dei documenti e degli aggiornamenti riguardanti il focus dell'Associazione.
- Assiste il Presidente e le eventuali Commissioni Tecniche Consultive circa la predisposizione delle attività e degli atti a supporto delle Controparti Contrattuali nell'espletamento delle loro obbligazioni.

Il Coordinamento Operativo avrà sede presso una Stazione Appaltante e/o presso una Controparte Contrattuale e in questa sede sono depositati e conservati tutti gli atti, in formato cartaceo e/o elettronico, sviluppati dall'Associazione durante la realizzazione delle proprie attività istituzionali.

Titolo IV

Patrimonio, gestione economica e finanziaria

Art. 23 - Patrimonio

1. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti degli associati al momento della adesione.
2. Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito da qualsiasi utilità, ivi compreso, a titolo esemplificativo, il denaro, i beni mobili o immobili, i crediti o altri diritti, che dovessero successivamente essere acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compreso, per esemplificare, l'incasso di contributi o sovvenzioni, donazioni, lasciti ed in genere atti di liberalità ovvero da avanzi netti di gestione.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi.
5. Tutte le attività svolte dall'associazione costituiscono know-how e patrimonio culturale dell'associazione stessa a disposizione degli associati per le finalità proprie degli stessi.
6. Ogni documento che viene fornito dall'Associazione non potrà essere diffuso a terzi in alcun modo e non potrà in alcun modo essere sfruttato commercialmente.

Art. 24 - Gestione economica e finanziaria

1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento della propria attività, l'Associazione provvede con le seguenti entrate:
 - a) contributi associativi annuali;
 - b) contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
 - c) redditi derivanti dallo sfruttamento del patrimonio o dallo svolgimento di attività.
2. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 - Modificazioni statutarie

1. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione approvate in Assemblea entrano in vigore immediatamente.
2. Il Presidente dell'Associazione è tenuto a dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli associati entro trenta giorni dalla data della delibera stessa.

Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dal presente Statuto.
2. Nel caso di scioglimento per qualsivoglia causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 27 - Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione, ovvero tra i singoli associati quando attengano a fatti direttamente pertinenti la vita dell'Associazione, sono decise da un collegio di tre membri nominato in suo seno dall'Assemblea su proposta del Presidente.
2. Tale collegio si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune. Il lodo deve essere sempre ispirato a principi conciliativi ed è vincolante per le parti interessate.

Art. 28- Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Elenco degli Enti locali aventi funzione di Stazione Appaltante e/o Controparte Contrattuale che ad oggi hanno comunicato la pre adesione all'Associazione UNIATEM

- ATEM BOLOGNA 1 E BOLOGNA 2 UNIFICATI - Comune di Bologna
- ATEM TORINO 2 – Città metropolitana di Torino
- ATEM TORINO 4 – Città metropolitana di Torino
- ATEM TORINO 6 – Città metropolitana di Torino
- ATEM PERUGIA 1 - Comune di Perugia
- ATEM TRENTO 1, TRENTO 2, TRENTO 3 UNIFICATI – Provincia di Trento
- ATEM PAVIA 2 - Comune di Pavia
- ATEM LUCCA - Comune di Lucca
- ATEM BRESCIA 1 – Comunità Montana di Valle Camonica
- ATEM UDINE 2 – Comune di Udine
- ATEM FERRARA – Comune di Ferrara
- ATEM RAVENNA – Comune di Ravenna
- ATEM ASTI – Comune di Asti
- ATEM NOVARA 1 – Comune di Oleggio
- ATEM ALESSANDRIA 2 – Comune di Alessandria
- ATEM PADOVA 1 – Comune di Padova
- ATEM PESCARA – Pescara Gas SPA
- ATEM VENEZIA 2 – Città Metropolitana di Venezia
- ATEM BRESCIA 4 – Comune di Manerbio e Comune di Verolanuova
- ATEM BELLUNO – Comune di Belluno
- ATEM VERONA 2 – Comune di Villafranca di Verona
- ATEM LIVORNO – Comune di Livorno
- ATEM TORINO 1 – Comune di Torino

**ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE
Denominata UNIATEM**

L'anno 2016 il mese di APRILE il giorno 5 in Bologna presso, davanti a me Dott. Luca Uguccioni, Segretario Generale del Comune di Bologna, si sono costituiti i signori:

_____ nato a _____ il _____ ,
dirigente/funziario, domiciliato per la carica a.....in rappresentanza del Comune di
(sede, cod fisc.) capofila dell'ATEM _____, per delega del Sindaco.....,
per dare esecuzione alla deliberazione.....

_____ nato a _____ il _____ ,
dirigente/funziario, domiciliato per la carica a.....in rappresentanza del Comune di
(sede, cod fisc.) capofila dell'ATEM _____, per delega del Sindaco.....,
per dare esecuzione alla deliberazione.....

_____ nato a _____ il _____ ,
dirigente/funziario, domiciliato per la carica a.....in rappresentanza del Comune di
(sede, cod fisc.) capofila dell'ATEM _____, per delega del Sindaco.....,
per dare esecuzione alla deliberazione.....

.....

detti componenti, della cui identità personale io Segretario sono certo, anzitutto premettono che i Comuni dai medesimi rappresentati e costituenti capofila dei rispettivi ATEM (*scrivere nome per esteso e citare norma/atti in base alla quale sono costituiti*) intendono costituire una Associazione allo scopo di indirizzare e supportare l'azione degli associati secondo criteri di efficacia ed efficienza operativa per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di controparte contrattuale.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'associazione avente la seguente denominazione: UNIATEM Associazione del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva attività di Controparte Contrattuale.

ART. 2 L' associazione ha sede in: Bologna P.zza Liber Paradisus n. 10 presso il settore Edilizia e Patrimonio nell'ufficio del Direttore del Settore.

ART.3 L'associazione ha come scopo di:

1. L'UNIATEM, quale organismo associativo volontario senza fini di lucro, è espressione della autonoma volontà dei singoli associati per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché per la successiva attività di controparte nel contratto di

servizio sottoscritto con il Gestore aggiudicatario, ed è il risultato di un patto associativo sottoscritto nel rispetto dei principi generali e comuni contenuti nel presente Statuto.

2. Costituiscono obiettivi fondamentali e principi ispiratori dell'Associazione quelli di indirizzare e supportare l'azione degli associati secondo criteri di efficacia e di efficienza operativa, anche ai fini del controllo della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e della tutela degli utenti - consumatori.

3. Nel quadro dei predetti principi ispiratori, l'Associazione punta allo sviluppo culturale e tecnico degli Enti interessati su scala nazionale e, a tal fine, si prefigge lo scopo di:

- promuovere azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, e il controllo sulla gestione del servizio medesimo, nonché in relazione alla tutela dei consumatori – utenti;
- promuovere iniziative in materia di proposte legislative e regolamentari di concerto con gli Organismi competenti;
- svolgere funzioni di promozione, assistenza e coordinamento delle attività nel territorio degli associati ai fini della più ampia diffusione e attuazione dei principi fondamentali di riforma contenuti nella normativa di settore;
- collaborare con gli associati per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali coordinandone le attività per quanto attiene a problematiche di interesse generale;
- assumere, in accordo con le Associazioni degli Enti locali, ogni iniziativa volta a favorire la cooperazione tra gli Enti per il controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale nell'interesse generale dei consumatori – utenti;
- promuovere interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale riguardanti il servizio di distribuzione del gas naturale ove intervengano nuove norme nazionali, e/o direttive e regolamenti comunitari;
- sviluppare, d'intesa con gli associati, rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le rappresentanze degli Organismi di controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale degli altri Paesi dell'Unione Europea o di altre realtà nazionali;
- promuovere ogni iniziativa che sia reputata utile per l'estensione, la migliore gestione e qualificazione del servizio di distribuzione del gas naturale, in una logica di salvaguardia della risorsa e di sviluppo sostenibile del territorio.

4. L'Associazione promuove rapporti con gli associati ispirati a criteri di massimo coordinamento, con l'obiettivo di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambi informativi e favorisce quelle forme di coordinamento tra gli Enti d'Ambito, che concorrano alla realizzazione di tale scopo.

5. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, integrativa ed accessoria alla realizzazione degli scopi associativi, a condizione che in ciascun esercizio le stesse siano sempre marginali e non assumano mai la prevalenza rispetto a quelle istituzionali.

ART. 4 Gli associati si impegnano a corrispondere, oltre alla quota associativa annuale secondo i termini dello statuto, una quota di associativa “*una tantum*”, pari a 1.000 Euro, finalizzata a costituire un fondo di dotazione iniziale, da versare a prima richiesta del Presidente entro 15 giorni solari e consecutivi dalla richiesta stessa. Ai fini dell'Art. 31 del Codice Civile in caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 5 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno solare. Il primo esercizio dell'Associazione si chiude al 31 12 2016. Per quanto non previsto ci si rimette alla legge generale ed alle leggi speciali in materia.

ART.6 Gli associati si impegnano a promuovere la procedura amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione, una volta soddisfatti i requisiti formali e dimensionali al riguardo stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 7 L'associazione è retta dallo Statuto qui allegato e parte integrante e composto di 28 articoli.

ART.8 I componenti danno atto che all'avvenuta sottoscrizione del presente atto costitutivo si procederà alla prima assemblea dell'Associazione ai sensi dell'Art. 11 dello statuto al fine di procedere con le operazioni di voto degli organi dell'Associazione di cui all'Art. 10 dello Statuto (Consiglio Direttivo e Presidente).

ART. 9 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

.....

Firma del rogante

Dott. Luca Uguccioni

Elenco degli Enti locali aventi funzione di Stazione Appaltante e/o Controparte Contrattuale che ad oggi hanno comunicato la pre adesione all'Associazione UNIATEM

- ATEM BOLOGNA 1 E BOLOGNA 2 UNIFICATI - Comune di Bologna
- ATEM TORINO 2 – Città metropolitana di Torino
- ATEM TORINO 4 – Città metropolitana di Torino
- ATEM TORINO 6 – Città metropolitana di Torino
- ATEM PERUGIA 1 - Comune di Perugia
- ATEM TRENTO 1, TRENTO 2, TRENTO 3 UNIFICATI – Provincia di Trento
- ATEM PAVIA 2 - Comune di Pavia
- ATEM LUCCA - Comune di Lucca
- ATEM BRESCIA 1 – Comunità Montana di Valle Camonica
- ATEM UDINE 2 – Comune di Udine
- ATEM FERRARA – Comune di Ferrara
- ATEM RAVENNA – Comune di Ravenna
- ATEM ASTI – Comune di Asti
- ATEM NOVARA 1 – Comune di Oleggio
- ATEM ALESSANDRIA 2 – Comune di Alessandria
- ATEM PADOVA 1 – Comune di Padova
- ATEM PESCARA – Pescara Gas SPA
- ATEM VENEZIA 2 – Città Metropolitana di Venezia
- ATEM BRESCIA 4 – Comune di Manerbio e Comune di Verolanuova
- ATEM BELLUNO – Comune di Belluno
- ATEM VERONA 2 – Comune di Villafranca di Verona
- ATEM LIVORNO – Comune di Livorno
- ATEM TORINO 1 – Comune di Torino